

Affidamento ad Acli Servizi Trentino Srl del servizio per la redazione e il rilascio dell'I.S.E.E. parificato

In favore degli studenti con famiglia di origine e reddito in Paesi Esteri - Anno accademico 2017/2018

Determinazione n. 186 del 03/10/2017

L.P. 19 luglio 1990, n. 23 - art 21. Affidamento ad Acli Servizi Trentino Srl del servizio per la redazione e il rilascio dell'I.S.E.E. parificato in favore degli studenti con famiglia di origine e reddito in Paesi Esteri - Anno accademico 2017/2018 - CIG Z28201C4FA (Euro 732,00.=)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 186 DI DATA 03 Ottobre 2017

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

L.P. 19 luglio 1990, n. 23 - art 21. Affidamento ad Acli Servizi Trentino Srl del servizio per la redazione e il rilascio dell'I.S.E.E. parificato in favore degli studenti con famiglia di origine e reddito in Paesi Esteri - Anno accademico 2017/2018 - CIG Z28201C4FA (Euro 732,00.=)

RIFERIMENTO : 2017-S116-00287

Pag 1 di 7

Premesso:

l'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" prevede la possibilità di erogare provvidenze destinate agli studenti trentini frequentanti Università o Istituti di grado universitario.

In particolare i commi 1 e 2 prevedono la possibilità di concedere borse di studio a studenti residenti in Provincia di Trento che frequentano percorsi di studio presso università o istituti di grado universitario con sede nel restante territorio nazionale o all'estero e che non sono beneficiari di borsa di studio presso gli Istituti medesimi. Tali borse di studio sono concesse con specifico bando dall'Opera Universitaria di Trento sulla base delle direttive dettate annualmente dalla Provincia.

Il comma 3 ter, inoltre, prevede la possibilità di attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie. Sulla base di tale previsione normativa è stata adottata la deliberazione della Giunta provinciale 2 novembre 2016, n. 1923, e successive modifiche, che ha approvato un nuovo intervento economico a sostegno delle famiglie per la formazione terziaria dei figli.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" disciplina al Capo III gli interventi a favore degli studenti dell'istruzione superiore; in particolare, l'articolo 78 individua gli studenti iscritti a percorsi di alta formazione professionale disciplinati dall'articolo 67 della medesima legge, quali beneficiari dei servizi e interventi di diritto allo studio più specificatamente individuati all'art. 79.

Inoltre con la deliberazione n. 1431 dell'8 settembre 2017 la Giunta provinciale ha stabilito che per l'iscrizione ai percorsi di AFP i contributi a carico degli studenti sono graduati in base all'ISEE secondo i

medesimi parametri di calcolo adottati per gli studenti universitari.

Requisito essenziale per l'accesso a tali interventi è il possesso da parte dello studente di una condizione economica, compresa negli intervalli specificati per ogni tipologia di intervento e fissati nei rispettivi bandi di attuazione, e calcolata con l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (I.S.P.E.) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, regolamentati dal DPCM 159/2013.

Il DPCM 159/2013, tuttavia, non disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore I.S.E.E.

per le prestazioni del diritto allo studio universitario a favore degli studenti residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare residente all'estero o in possesso di redditi e/o patrimoni esteri, rendendo necessario la determinazione di un indicatore parificato al fine di poter partecipare ai bandi per le provvidenze sopra indicate.

Per il calcolo dell'I.S.E.E. per le prestazioni del diritto allo studio universitario parificato è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale appositamente abilitato dall'INPS il quale svolge la prestazione dietro compenso a carico dell'Ente erogatore delle borse/contributi.

Pertanto, al fine di consentire agli studenti ed alle relative famiglie, eventualmente disponenti di redditi e patrimoni all'estero, il calcolo di un indicatore I.S.E.E. per le prestazioni del diritto allo studio universitario parificato, tale da consentire la partecipazione agli imminenti bandi per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 23 della L.p. 9/1991 e di cui all'art. 79 della L.p. 5/2006 per l'anno accademico 2017/2018, si rende necessario incaricare un soggetto abilitato ad effettuare tale calcolo.

LA DIRIGENTE

Dato atto che è stato stimato il rilascio di circa 40 attestazioni ISEE parificato per le iniziative di cui sopra e relative all'anno accademico 2017/2018.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00287

Pag 2 di 7

Verificato che non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio richiesto e che in MAPA/MEPAT non sono presenti prodotti e strumenti attinenti l'oggetto dell'appalto.

Dato atto che al fine del calcolo dell'I.S.E.E. per le prestazioni del diritto allo studio universitario parificato per gli studenti richiedenti le prestazioni di cui sopra, con nota prot. n.

490756 di data 12 settembre 2017, è stato richiesto un preventivo ad Acli Servizi Trentino Srl con sede legale in Trento, Galleria Tirrena n. 10 - CF/P.IVA 01472310224, soggetto individuato sulla base delle competenze e dell'esperienza nella gestione delle informazioni e dati necessari per la determinazione dell'indicatore della condizione economica dei nuclei familiari degli studenti universitari e affidatario del medesimo servizio per conto dell'Università degli Studi di Trento.

Vista la nota acquisita agli atti prot. n. 499035 del 15 settembre 2017 con la quale Acli Servizi Trentino Srl con sede legale in Trento ha trasmesso il proprio preventivo per svolgere le attività richieste, proponendo un importo di euro 15,00 (+ IVA nella misura di legge), per ogni attestazione dell'indicatore parificato e la dichiarazione di partecipazione allegato A), in cui attesta di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste per legge.

Pertanto, considerato quanto sopra esposto, dopo aver accertato la congruità della somma richiesta, si intende procedere all'affidamento dell'incarico sopra indicato, mediante trattativa diretta in conformità a quanto previsto dall'art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 che riconosce il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Si dà atto, inoltre, che l'attività oggetto del presente incarico non comporta rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, pertanto l'ammontare dei costi per la sicurezza è pari a Euro 0,00 (zero/00).

L'incarico verrà formalizzato tramite scambio di corrispondenza, cui dovrà far seguito nota di accettazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alle seguenti condizioni:

OGGETTO

Il servizio concerne la raccolta dati, compilazione e calcolo dell'indicatore I.S.E.E. per le prestazioni del diritto allo studio universitario parificato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2017/2018 a favore degli studenti residenti nella Provincia autonoma di Trento, non autonomi dal nucleo familiare residente all'estero, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 23 della

L.p. 24 maggio 1991, n. 9 e precisamente:

- borse di studio per studenti che frequentano università o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero (art. 23 comma 1 e 2);

- contributo provinciale per piano di accumulo (art. 23 comma 3ter).

Il servizio concerne inoltre la raccolta dati, compilazione e calcolo dell'indicatore I.S.E.E. ai fini del calcolo del contributo di iscrizione e del riconoscimento delle prestazioni di diritto allo studio di cui all'art. 79 della L.p. 5/2006 per gli studenti dei percorsi di alta formazione professionale.

Ogni altra eventuale fattispecie di studenti che si presentasse, per la quale non sia possibile rilasciare l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario ai sensi del D.P.C.M.

159/2013, sarà riconosciuta solo previa comunicazione scritta alla Provincia.

ATTIVITÀ RICHIESTE

L'appaltatore effettuerà il servizio di informazione agli studenti sopra individuati e di compilazione e trasmissione alla Provincia della scheda di raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario. Per tali tipologie di studenti, trova applicazione quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, con riferimento al disposto dell'art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00287

Pag 3 di 7

L'appaltatore si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti sopra indicati che ne faranno richiesta, quindi senza richiedere alcun compenso agli stessi.

Agli studenti sarà fornita una copia cartacea della scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

L'appaltatore dovrà trasmettere via e-mail tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario con elenchi in formato PDF nel seguente modo:

- all'Opera Universitaria di Trento per le borse di studio per gli studenti frequentanti Istituti fuori Provincia o all'estero (borse art. 23 comma 1 e 2);

- alla Provincia autonoma di Trento per i richiedenti il contributo provinciale per piano di accumulo (contributo art. 23 comma 3ter);

- alla Provincia autonoma di Trento e all'Opera Universitaria di Trento in riferimento agli studenti dei percorsi dell'alta formazione professionale.

DURATA

L'appaltatore dovrà ricevere gli studenti al fine del rilascio dell'indicatore parificato universitario entro il 31 dicembre 2017.

L'incarico avrà inizio dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza il 31 dicembre 2017.

COMPENSO

La Provincia si impegna a corrispondere l'importo di 15,00 euro (IVA esclusa), per ogni attestazione dell'indicatore parificato ex art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012 rilasciata dall'appaltatore e trasmessa alla Provincia.

L'esecutore del servizio emetterà fattura corredata da un elenco riportante i dati dei soggetti a cui è stata rilasciata l'attestazione dell'indicatore parificato.

La fattura dovrà essere intestata alla Provincia autonoma di Trento - Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca - Via Gilli, 3 - 38121 Trento, ed emessa unicamente in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, riportante il Codice Univoco Ufficio W05601, il codice CIG Z28201C4FA, e con esigibilità codice "S"

scissione dei pagamenti.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il compenso sarà erogato dietro presentazione di regolare documentazione fiscale a seguito della positiva valutazione da parte del Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e Ricerca, tenuto conto altresì dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura competente.

FACOLTÀ DI RECESSO

Fatto salvo quanto stabilito al successivo quarto comma, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 48 (quarantotto) ore prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00287

Pag 4 di 7

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.

CLAUSOLA PENALE

In caso di inadempimento definitivo della prestazione, salvo i casi di giusta causa o di ritardato adempimento della prestazione da parte degli incaricati, verrà applicata nei confronti degli stessi una penale pari al 10% del corrispettivo convenuto, salvo il diritto della Provincia di agire per il risarcimento di ulteriori danni.

PRIVACY

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". L'appaltatore si impegna, al momento in cui vengono acquisite le Dichiarazioni sostitutive uniche e i dati aggiuntivi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all'interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi alla Provincia per il raggiungimento delle finalità previste dal presente contratto.

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del Piano provinciale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

119 del 27 gennaio 2017, l'incaricato è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice è motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti della Provincia/dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine, l'Impresa affidataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Impresa affidataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Provincia, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; la Provincia, esaminate le eventuali osservazioni/ giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Tutto ciò premesso,

- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- visto l'articolo 56, e allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni e i fini espressi in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ad Acli Servizi Trentino Srl con sede legale in Trento, Galleria Tirrena n. 10 - CF/P.IVA 01472310224, il servizio per la redazione e il rilascio dell'I.S.E.E. per le prestazioni del diritto allo studio universitario parificato in favore degli studenti residenti in Provincia di Trento con famiglia di origine e reddito in Paesi Esteri nonché in favore degli studenti dei percorsi dell'alta formazione professionale con famiglia di origine e reddito in Paesi Esteri, con le modalità dettagliate in premessa;
2. di dare atto che l'incarico verrà formalizzato tramite scambio di corrispondenza, cui dovrà far seguito nota di accettazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, l'immediato avvio della prestazione con la notifica del presente provvedimento, dando atto che il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la registrazione del provvedimento da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria;
4. di dare atto che la prestazione di servizio di cui al presente provvedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017;
5. di corrispondere ad Acli Servizi Trentino Srl il compenso stimato in euro 732,00 IVA compresa, sulla base del numero degli studenti per i quali siano state rilasciate le attestazioni di I.S.E.E. per le prestazioni del diritto allo studio universitario parificato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale e previa attestazione e verifica di regolare esecuzione della prestazione da parte del Dirigente del Servizio Istruzione del secondo grado, Università e ricerca;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 e Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011, l'importo di euro 732,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento, sul capitolo 252025 dell'esercizio finanziario 2017;
7. di confermare che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;
8. di dare atto che l'incarico oggetto del presente provvedimento:
 - non è subordinato agli accertamenti "antimafia" ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 159/2011, in quanto il valore complessivo non supera Euro 150.000,00;
 - è soggetto agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
9. di dare atto che l'impresa incaricata è tenuta al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, che sarà allegato alla lettera di incarico.